

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pecc: avvrosaderienzo@puntopec.it - avvfrancopepe@puntopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

CAMPANIA - NAPOLI –

Ricorso

*con Istanza cautelare, nonché Istanza ex artt. 41, comma 4° e 52, comma 2°
c.p.a. per*

Roberto Urbano, nato a Foggia il 24.10.1978, **C.F. RBRRBN78R24D643Q**, nella qualità di titolare della omonima Azienda agricola, con sede in Pago Veiano (BN), alla Contrada Iscalanoce nr. 68, **P. IVA 02059880647**, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. **Rosa De Rienzo**, **C.F. DRNRSO79L57H501D** e dall'Avv. **Franco Pepe**, **C.F. PPEFNC63A04A783K**, con i quali elettivamente domicilia in Benevento, alla Via F. Flora, nr. 24, in virtù di mandato in calce al presente atto; i quali avvocati dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente procedimento al numero fax 0824.53460, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, avvrosaderienzo@puntopec.it, avvfrancopepe@puntopec.it

Contro

- **Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., **C.F. 80011990639**, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via Santa Lucia, 81 (PEC: **urp@pec.regione.campania.it; us01@pec.regione.campania.it**);
- **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del legale rapp.te p.t per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli, al Centro Direzionale is. A6 (PEC: **dg.500700@pec.regione.campania.it**);
- **Giunta Regionale della Campania**, Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio territoriale provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento, alla Piazza E. Gramazio (PEC: **uod.500711@pec.regione.campania.it**);

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

e nei confronti di

- 1- **Societa' Agricola Semplice Contini D'altavilla**, P. IVA 04257120651, PEC: aziendacontini@pec.it
- 2- **Di Martino Giuseppina**, C.F. DMRGPP57S57A347D, PEC: giuseppina.dimartino@pec.it;
- 3- **Società Agricola Luce Di Paola Spera & C. S.A.S.**, P. IVA 02899490649, PEC: societaagricolaluce@pec.it;
- 4- **Bello Nicola Agostino**, C.F. BLLNLG60R10G626X, PEC: nicolaagostino.bello@pec.agritel.it;
- 5- **S.A. Tenuta Martino Sas**, P. IVA 05296680654, PEC: tenutamartinosas@pec.it;
- 6- **Montuori Francesco**, C.F. MNTFNC87B14A509M, PEC: francescomontuori@pec.it;
- 7- **Farina Pietro**, C.F. FRNPTR48A01B267N, PEC: pietro.farina@pec.it;
- 8- **Famiglietti Federico**, C.F. FMGFRC89S10A399E, PEC: f.famiglietti@pec.it;

- Tutti quali contro interessati -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

del **Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020** e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147 (*cfr. all. I*), della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati delle domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020, ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e SS.MM.II - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 per il PSR

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali -
Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonchè interlocutoria, comunque lesivo della posizione dell’istante, ivi compreso:

- la Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019;
- la Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019;
- la Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018;

NELLA PARTE IN CUI

la Ditta “Roberto Urbano” è stata inserita nell’elenco delle domande **non ammissibili a valutazione** e, consequenzialmente, **per l’inserimento** della domanda prot. AGEA.ASR.2018.428108, del 12.05.2018, nella graduatoria regionale domande ammissibili e finanziabili a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”.

Premesso in fatto che:

- con Decreto Dirigenziale n. 52 del 09.08.2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14 agosto 2017, è stato approvato il bando della Misura 4 - Tipologia di Intervento 4.1.1, PSR (Programma Sviluppo Rurale 2014-2020) (*cf. all. 2-3*);
- in virtù di detto decreto, la Regione Campania:
 - ha previsto una dotazione finanziaria disponibile pari ad **€ 64.000.000** ed ha fissato il 31.10.2017 quale termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande **attraverso modalità informatizzata sul portale S.I.A.N.**;
 - ha stabilito in 100 punti il punteggio massimo attribuibile, **ammettendo a finanziamento le domande con valutazione complessiva superiore o uguale a 40 punti**;

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

- l'odierno ricorrente presentava domanda con relativo progetto in data (***cfr. all. 4***) ed il progetto veniva approvato con decreto prot. 2017.0660893 del 9.10.2017 (***cfr. all. 5***);

- Con il D.R.D. n. 244 del 20.10.2017 (***cfr. all. 6***), in particolare, la Regione ha ritenuto necessario disporre una modifica/integrazione, con contestuale proroga del termine ultimo per il deposito delle domande di partecipazione. Per l'effetto, il nuovo termine è stato fissato al 24.01.2018. E ciò:

- per procedere alle rettifiche/integrazioni al bando;
- muovendo dall'impossibilità di concludere entro il predetto termine la valutazione delle domande di riesame presentate dai concorrenti al precedente bando;
- al fine di permettere agli stessi, una volta chiusi i termini, ove necessario, di (ri)presentare tempestivamente la domanda e/o la documentazione aggiuntiva richiesta dal nuovo bando;

- con D.R.D. n. 14 del 12.01.2018 (***cfr. all. 7***), la Regione Campania ha prorogato il termine ultimo per il deposito delle domande fino al 29.03.2018, ritenendo opportuno attendere la definitiva compilazione delle linee guida sulla determinazione delle spese tecniche ai fini della ragionevolezza dei costi nonché del prezzario dell'Informatore Agrario relativo ai costi massimi di riferimento per macchinari ed attrezzature agricole;

- con successivo D.R.D. n. 91 del 28.03.2018 (***cfr. all. 8***), la Regione ha ulteriormente prorogato il termine ultimo fino al 03.05.2018; questa volta adducendo la presunta necessità di risolvere problematiche connesse ai ritardi dei Servizi Territoriali Provinciali;

- con DRD. n. 128 dell'11.05.2018 (***cfr. all.9***) – la Regione ha differito il termine ultimo al 18.05.2018, al fine di permettere il completamento delle domande iniziate e non concluse a causa di rilevati malfunzionamenti e sospensioni del servizio;

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

- esaurita la presentazione delle domande relative alla misura e tipologia *de quo*, con DRD n. 136 del 02.08.2019, pubblicato sul BURC n. 46 del 05.08.2019, è stata approvata la Graduatoria Provvisoria Regionale delle Domande di cui al Bando T.I. 4.1.1 (*cf. all.10*) con allegazione dei relativi elenchi delle domande; in particolare la domanda di Roberto Urbano, prot. AGEA.ASR.2018.428108, del 12.05.2018, risultava inserita, alla posizione nr. 178, nell'elenco delle domande ammissibili con punteggio tot. 68 e punteggio prog. 48 per un contributo pari ad € 323.279,56 (*cf. all. 11*);

- successivamente, al fine di verificare la omogeneità dell'applicazione dei criteri di selezione delle domande di sostegno, veniva costituita una commissione regionale che, con nota 0626599 del 17.10.2019 evidenziava l'esigenza di procedere alla verifica non solo delle domande per le quali fosse stata presentata istanza di riesame, **ma di tutte le domande ammissibili** nonché di quelle non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; con successiva nota 0767064 del 16.12.2019, l'attività di verifica delle domande **veniva demandata ai servizi territoriali provinciali** ai quali veniva espressamente fornito un quadro riepilogativo sia delle disposizioni specifiche di attuazione del bando, sia delle modalità di applicazione dei punteggi, in uno ad un quadro applicativo per il calcolo dei punteggi;

- all'esito della predetta attività, con DRD n. 39 del 17.02.2020, pubblicato in BURC al nr. 12 del 24.02.20 (*cf. all.12*), la giunta regionale della Campania pubblicava la rettifica della graduatoria provvisoria regionale approvata con DRD 136 del 2.08.2019; inopinatamente ed ingiustificatamente, la domanda di Roberto Urbano non risultava inserita in alcuno degli elenchi (*cf. all. 13*);

- Con nota pec del 28.02.2020, successiva, quindi, alla pubblicazione delle graduatorie rettifiche, il STP di Benevento della Giunta Regione Campania Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali, inoltra all'azienda Roberto Urbano comunicazione *ex art. 10-bis* L. 241/90 con la quale

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

si informava dell'avvenuta rettifica della posizione dell'azienda medesima nella graduatoria provvisoria regionale per le seguenti ragioni: "1- Il PSA è stato ricalcolato secondo quanto riscontrato nel fascicolo aziendale: ciò ha determinato una rivalutazione degli indici economici ed una diminuzione del punteggio attribuito: Punti 5 (criterio n. 5); 2- non si riconoscono le spese per le attrezzature di cui al preventivo rilasciato dalla ditta VZ Macchine srl con progressivo n. 596 del 26.04.2018 per un importo di €. 8.559,80, altresì vengono ridotte le spese generali; 3- è stato riconosciuto un contributo del 50% per le seguenti attrezzature: carrello gamma-TN, cucitrice per sacchi, svecciatoio, silos in vetroresina, coclea di carico silos, pesa ACB, fotovoltaico". L'amministrazione soggiungeva, altresì, che da un controllo successivo era risultato che la ditta aveva già presentato domanda a valere sulla misura 4.1.1 in contrasto con quanto previsto in Bando al paragrafo 7 - Condizioni di ammissibilità - (**cf. all. 14**); si comunicava, quindi, che la domanda sarebbe stata trasferita nell'elenco di quelle non ammissibili a valutazione;

- con osservazioni inviate a mezzo pec in data 8.03.20 (**cf. all. 15**), la ditta Roberto controdeduceva al preavviso di diniego evidenziando che, a causa di un disfunzionamento del sistema SIAN che aveva cagionato ritardi non imputabili alla volontà del ricorrente, il primo SAL non era stato erogato in tempi congrui per consentire la chiusura dell'investimento, ma solo dopo sei mesi dalla richiesta, motivo per cui, avendo la ditta, nelle more, inviato il progetto di cui alla seconda domanda, ciò aveva determinato un "conflitto" tra le domande stesse certamente non imputabile al ricorrente;

- i risultati di cui al DRD n. 39 del 17.02.2020 venivano in parte modificati dai servizi territoriali provinciali all'esito di ulteriore attività in autotutela e venivano, quindi, acquisiti ed approvati con DRD n. 79 del 9.04.2020 (**cf. all. 16**) con il quale, tra l'altro, si stabiliva il "punteggio soglia" in 69 punti e si determinava la immediata finanziabilità delle istanze ammissibili con un

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” medesimo, tenendo conto delle risultanze dell’attività svolta in ottemperanza alla nota prot. 0170401 del 23.03.2020; il relativo elenco delle istanze immediatamente finanziabili è stato ulteriormente modificato con DRD n. 114 del 12.06.2020, pubblicato sul BURC n. 130 del 22.06.2020;

- senza riscontrare in alcun modo le osservazioni del ricorrente, l’amministrazione, inopinatamente, comunicava a mezzo pec del 20.04.20 gli esiti dell’attività istruttoria prot. 2020.0195497 del 17.04.20, informando di una ulteriore revisione della posizione della ditta Roberto nella graduatoria provvisoria regionale (***cf. all. 17***);

- ultimata la farraginoso attività amministrativa descritta, con il decreto dirigenziale odiernamente impugnato (***cf. all. 1***) pubblicato in BURC in data 20.07.20 al nr. 147 veniva approvata la graduatoria unica definitiva regionale relativa alla Tipologia di intervento 4.1.1 del PSR Campania 2014-2020 con i relativi elenchi delle domande ammissibili e già finanziate, ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione; la domanda del Roberto risultava inserita nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione (***cf. all. 18***);

- con comunicazione ritualmente inviata a mezzo pec in data 23.07.2020 (***cf. all. 19***), la ditta Roberto inviava formale istanza di riesame allegando la documentazione di cui alle precedenti osservazioni *ex art. 10-bis* L. 241/90 ed invitando l’amministrazione a rivedere la posizione dell’azienda;

- con nota prot. n. 2020.0379792 dell’11.08.20 (***cf. all. 20***), la Giunta regionale STP di Benevento comunicava, senza alcuna motivazione, l’esito negativo dell’istruttoria conseguente all’istanza di riesame confermando l’inserimento del ricorrente nell’elenco delle domande non ammesse a finanziamento; alla

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

domanda veniva allegata una tabella riepilogativa dal contenuto francamente tutt'altro che chiaro (*cf. all. 21*);

*

I provvedimenti impugnati risultano, pertanto, illegittimi ed andranno annullati, previa sospensione dell'efficacia in uno ad ogni altro provvedimento connesso prodromico e/o consequenziale, anche di natura endoprocedimentale ed istruttoria, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di giusto procedimento – Violazione degli artt. 7 e ss della Legge 241/90 -Violazione dell'art. 97 Cost. e del principio della trasparenza dell'azione amministrativa

Come argomentato nella premessa in fatto, a seguito del DRD 136 del 2.08.2019, pubblicato in BURC al n. 46 del 5.08.10 di approvazione della graduatoria provvisoria nell'ambito della quale il ricorrente era stato inserito nell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, l'amministrazione ha inviato formale comunicazione *ex art. 10-bis L. 241/90 (cf. all. 14)* preavvisando che, a seguito di riesame della domanda, la posizione dell'azienda sarebbe stata rettificata ed inserita nell'elenco delle domande non ammesse a valutazione; il ricorrente ha, quindi, ritualmente inviato controdeduzioni nel termine di legge confutando i motivi ostativi all'accoglimento. Le predette controdeduzioni/osservazioni, benchè analiticamente e tecnicamente dettagliate, non sono mai state riscontrate dalla commissione di riesame, ma addirittura l'amministrazione, a fronte delle stesse, ha comunicato gli "esiti dell'istruttoria" in realtà formulando nuovamente il medesimo motivo di rigetto e concedendo un nuovo termine di dieci giorni per le osservazioni; all'esito ed, inopinatamente, l'Amministrazione ha provveduto direttamente alla pubblicazione dell'elenco

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

con conferma della inammissibilità dell'istanza dell'azienda odierna ricorrente senza alcuna motivazione in merito.

In altri termini, nel caso di specie, la partecipazione al procedimento è avvenuta in chiave meramente "burocratica", atteso che la Giunta Regionale e per essa la Direzione Provinciale di Benevento, pur avendo consentito all'Azienda Roberto di produrre osservazioni rispetto al preavviso di diniego, ha ommesso non solo di riscontrare le puntuali e pertinenti osservazioni presentate dall'azienda stessa in chiave partecipativa, ma anche di effettuare qualsivoglia indagine sulle circostanze obiettive ricostruite dal ricorrente.

Di conseguenza, è di tutta evidenza che, per l'emanazione del provvedimento oggi impugnato, la Giunta Regionale non ha rispettato la normativa tanto con riferimento alla partecipazione e democrazia procedimentale, quanto a quella di obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo dell'attività procedimentale. Nello specifico, infatti, l'Ente, nel rispetto delle norme che governano l'attività amministrativa proceduralizzata, avrebbe dovuto entrare nel merito delle controdeduzioni ritualmente presentate dal ricorrente, esplicitando perché le stesse non fossero accoglibili.

Sul punto, il TAR Salerno, sez. I, con la pronuncia nr. 520/2016, ha osservato che l'amministrazione che omette di esplicitare le ragioni per le quali non ritenga meritevoli di favorevole considerazione le osservazioni della parte tendenti a patrocinare un esito diverso rispetto a quello preannunziato, **incorre nella violazione della disciplina legislativa di cui agli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990.**

Come nel caso di cui all'esame del Tribunale di Salerno, anche nell'ipotesi oggetto dell'odierna valutazione, l'Amministrazione ha fornito, della disciplina in tema di partecipazione procedimento, una lettura assolutamente riduttiva, oltre che meramente "burocratica", come tale inidonea ad assolvere alla specifica funzione alla stessa assegnata dalla giurisprudenza prevalente, avendo la P.A.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

ritenuto, in particolare, che fosse sufficiente, allo scopo di garantire una corretta dialettica infraprocedimentale, indirizzare al privato la sola comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90 **precedente e formalmente distinta dal provvedimento conclusivo del procedimento; l'Ufficio competente avrebbe dovuto, onde rispettare nella sostanza le norme in commento, entrare nel merito delle osservazioni licenziate dal privato, esplicitando perché le stesse non fossero accoglibili ed avrebbe dovuto garantire le necessarie indagini di ufficio riscontrando le anomalie denunciate e non dipendenti dal ricorrente.**

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “Le norme di cui all’art. 7, L. n. 241 del 1990 non vanno applicate in modo meccanico e formalistico ma devono essere intese nel senso che le memorie ed osservazioni prodotte dal privato nel corso del procedimento amministrativo siano effettivamente valutate dall’Amministrazione ed è necessario che di tale valutazione resti traccia nella motivazione del provvedimento finale” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 4 novembre 2008, n. 19267).

Nel caso di specie, come risulta dal provvedimento finale di esclusione dalla graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, oggi impugnato, non vi è stata né alcuna valutazione né alcun riscontro chiari dell’apporto collaborativo fornito dall’odierno ricorrente.

Risulta evidente, dunque, che la partecipazione al procedimento sia stata meramente formalistica e burocratica e posta in essere in violazione della disciplina normativa richiamata.

A tutto si aggiunga, al fine di paralizzare ogni avverso tentativo di integrare il *vulnus* nell’azione amministrativa, che il Consiglio di Stato ha più volte affermato che l’omissione della partecipazione al procedimento assicurata dall’art 10-bis L. 241/90, valorizzando il momento del contraddittorio fra privato e PA, è destinata ad incidere sul contenuto dell’atto finale e sulla sua legittimità,

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

motivo per cui, tale vizio, non può essere sanato in via postuma in sede processuale con integrazione della motivazione negli scritti difensivi.

II

Eccesso di potere - Violazione degli artt. 3 e 10-bis della L. 241/1990 – Omessa motivazione in ordine al rigetto delle controdeduzioni difensive fornite dal ricorrente ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990 – Difetto assoluto di motivazione del provvedimento conclusivo di esclusione dell’azienda ricorrente dalle domande ammissibili a finanziamento.

Ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, la parte nei cui confronti il provvedimento della PA è destinato a produrre effetti, può presentare memorie scritte e documenti “che la PA ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento (...) **dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale**”.

Da tale norma discende, in linea generale, l’onere della PA non solo di valutare le memorie ed i documenti, ma anche di dare conto, nella motivazione del provvedimento finale negativo, **delle ragioni che l’hanno indotta a non accogliere quanto rappresentato dal privato**. In sostanza, occorre che la stessa amministrazione espliciti compiutamente, nel provvedimento finale le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal privato.

Nel caso di specie, l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento di conclusione dell’istruttoria conseguente alla comunicazione ex art. 10-bis L. 241/90 atteso che la comunicazione del 17.04.20 prot. 0195497, benché denominata “comunicazione degli esiti istruttori”, è, in realtà, una nuova comunicazione di preavviso di diniego atteso che è la stessa amministrazione a concedere un nuovo termine per le osservazioni; si badi bene, se a seguito di questa seconda comunicazione il ricorrente non ha inviato osservazioni è solo perché la motivazione addotta era la medesima rispetto alla prima comunicazione ed avrebbe, quindi, rappresentato un inutile duplicazione delle

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

medesime controdeduzioni. Con buona pace dei principi di snellezza e di efficienza dell'azione amministrativa.

Sotto tale aspetto, si contesta l'eccesso di potere della pubblica amministrazione perché il percorso valutativo è, in ogni caso, incomprensibile, mancando l'elemento motivazionale.

L'eccesso di potere, nel caso di specie, è da individuarsi concretamente nella circostanza di non avere l'amministrazione competente indicato le ragioni in virtù delle quali la ditta Roberto sia stata **esclusa dall'ammissione** a seguito di "revisione" della posizione originariamente inserita tra le domande ammissibili.

In sostanza, l'amministrazione ha **omesso qualsivoglia motivazione circa l'esclusione definitiva dell'azienda dall'elenco delle domande ammissibili nel provvedimento conclusivo** (decreto dirigenziale di pubblicazione della graduatoria). Sul punto, diversi sono gli arresti dalla giustizia amministrativa secondo i quali è illegittimo il provvedimento che non esterna la motivazione per cui la PA ha adottato un provvedimento negativo pur in presenza di controdeduzioni formalizzate dalla parte (*TAR Salerno nr. 604/2014, TAR Lombardia, Sez. III, 8/11/2010, n. 7200, TAR Sicilia, Sez. I, 12/04/2010, n. 1083*).

*

La motivazione di cui si lamenta l'omissione non può ritenersi integrata neanche dalla comunicazione prot. 0379792 dell'11.08.20 sia perché essa è pervenuta solo a seguito del provvedimento definitivo di pubblicazione della graduatoria unica e dell'istanza di riesame della ditta ricorrente, sia perché anch'essa risulta caratterizzata da difetto assoluto di motivazione; in merito corre obbligo a chi scrive evidenziare che nella comunicazione appena menzionata l'amministrazione dichiara di allegare il verbale della Commissione di riesame, ma in realtà si limita all'allegazione di una tabella non solo non motivata, ma

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

addirittura contenente asserzioni del tutto non veritiere atteso che in essa si legge che “*non sono pervenute osservazioni*” dell’azienda (*cf. all. 21*).

Conseguentemente, pur avendo presentato formale istanza di riesame, le argomentazioni del ricorrente sono rimaste prive di alcun riscontro effettivo e concreto da parte dell’amministrazione che da una parte si è limitata alla pubblicazione delle graduatorie definitive confermando l’esclusione dell’azienda agricola Roberto, dall’altra ha comunicato, **solo successivamente all’adozione del provvedimento definitivo**, il verbale di riesame nel quale non sono state manifestate le ragioni e le motivazioni del rigetto della domanda.

A tutto si aggiunga che il verbale della commissione di riesame non viene richiamato neanche *per relationem* nel provvedimento definitivo.

Sul punto assolutamente chiaro è l’orientamento granitico del Consiglio di Stato secondo il quale “*se è vero, infatti, che, per costante giurisprudenza, laddove il provvedimento negativo sia supportato da una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto che anche una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale (da ultimo, Cons. Stato, V, 13 settembre 2018, n.5362), è altresì vero che l’applicazione adeguata dell’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo esige non solo l’enunciazione nel preavviso di provvedimento negativo delle ragioni che si intende assumere a fondamento del diniego, **ma anche che le stesse siano integrate, nella determinazione conclusiva ancora negativa, con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle ragioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione**” (Cons. Stato, VI, 27 settembre 2018, n. 5557; III, 5 giugno 2018, n.3396; VI, 2 maggio 2018, n. 2615; I, 25 marzo 2015, n. 80).*

*

Ma vi è di più perché, a ben vedere, la procedura adottata **è del tutto carente di motivazione** nel senso che sia il DRD di pubblicazione, sia il verbale di riesame

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

e la conseguente comunicazione degli esiti istruttori, sono stati adottati senza l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto l'amministrazione all'adozione di quel contenuto provvedimentale. Detta omissione rafforza ulteriormente, se ancora ve ne fosse bisogno, l'esigenza di annullamento del provvedimento nella misura in cui integra la violazione di legge atteso che l'art. 3 della L. 241/1990 ha consacrato l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo poi consolidatosi attraverso la costante opera della giurisprudenza amministrativa.

Per la verità, il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento sicché, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, detto vizio ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità, ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento.

Il *deficit* motivazionale non consiste nella censura della motivazione, ma nella totale assenza di quest'ultima che rende **nullo l'atto impugnato**. *In apicibus*, può essere evidenziato che non appare revocabile in dubbio l'affermazione secondo cui la motivazione rappresenta un elemento del provvedimento amministrativo; sul punto l'art. 3 della L. n. 241/1990 sancisce che “*Ogni provvedimento amministrativo .. **deve essere motivato**” salvo le eccezioni previste. Il dato positivo avverte l'interprete che la motivazione è sicuramente un elemento del provvedimento amministrativo (il verbo “deve” è significativo al riguardo); tuttavia la disposizione da ultimo citata nulla precisa quanto alla sua “essenzialità”, con l'aggravante che nessuna ulteriore disposizione ordinamentale indica, sulla falsa riga di quanto avviene nel codice civile per il*

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

contratto, gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo. Ma è proprio sulla essenzialità o meno di un elemento del provvedimento che si decide quale regola di validità trova applicazione per l'ipotesi di *deficit* dell'elemento medesimo: così l'operatività della nullità provvedimentoale sarà subordinata ad una qualificazione in termini di essenzialità dell'elemento dell'atto, diversamente, invece, qualora si addivenga ad una qualificazione di "non essenzialità" dell'elemento, eventuali difetti dello stesso renderanno operative le regole sui vizi di legittimità.

Ebbene, pare corretta la qualificazione della motivazione quale elemento essenziale del provvedimento in considerazione, oltre che dell'evoluzione sottesa all'emergere del concetto stesso di motivazione, dello stesso dato positivo ed in particolare dell'art. 1, L. n. 241/1990 che attribuisce ai criteri di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa il crisma di principi generali dell'*agere* pubblicistico. E' indubitabile, infatti, che detti principi trovino un momento di attuazione proprio mediante l'esternazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato - in relazione alle risultanze dell'istruttoria - la decisione dell'amministrazione. Se, pertanto, si riconduce l'istituto della motivazione ad uno strumento attuativo dei suddetti principi generali dell'azione amministrativa, il carattere essenziale dell'istituto risulta essere in *re ipsa* sicché si tratta piuttosto di individuare se trattasi di nullità *ex art. 21-septies* o di vizio di violazione di legge, eccesso di potere, sviamento ecc. Che nel caso che ci occupa manchi del tutto la motivazione è documentalmente provato dagli stessi atti oggi impugnati, e, di conseguenza, essendo accertabile *ictu oculi* non può che trovare applicazione l'art. 21-septies che espressamente prevede la mancanza di elementi essenziali quale patologia riconducibile alla nullità radicale (*Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 16 maggio 2006*).

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pece: avvirocsaderienzo@puntepec.it - avvirocsaderienzo@puntepec.it

L'attività amministrativa *de quo* deve essere, quindi, necessariamente censurata per il ripristino della legalità con conseguente declaratoria di nullità del decreto impugnato e, solo in subordine, di annullamento dello stesso.

III

Vizio di legittimità - Difetto e/o insufficienza dell'istruttoria – Eccesso di potere – Violazione della normativa comunitaria

Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo per violazione della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990 meglio conosciuto quale “soccorso istruttorio” di cui sono stati acclarati i principi, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Tale disposizione, infatti, impone all'amministrazione, nel caso di incompletezza, di richiedere all'interessato non solo “la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, ma eventualmente anche di “ordinare esibizioni documentali” (*T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06/06/2016, n. 483; Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248*). L'impostazione ormai da tempo seguita dalla Sezione (si veda quanto affermato già nella sentenza n. 1537/2009) discende direttamente dalla applicazione di due principi tradizionalmente fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: quello di proporzionalità e quello del dovere dell'Amministrazione di ascoltare i privati prima di assumere decisioni (per i rapporti tra enti pubblici si rammenta che esiste un principio di leale collaborazione).

Sotto tale aspetto, si fa notare come dalle controdeduzioni presentate ritualmente dall'odierno ricorrente, si evincesse senza tema di smentita che, in sede di riesame in autotutela, la commissione non si fosse avveduta della circostanza che la posizione del ricorrente fosse stata fortemente pregiudicata e sacrificata a causa di un cattivo funzionamento del servizio SIAN.

Per rendere più agevole la valutazione ed il conseguente giudizio dell'Ecc.,mo Collegio adito, si vanno a chiarire i passaggi chiave della questione.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

L'azienda Roberto Urbano aveva partecipato al primo bando PSR Campania 2014-2020 per la Misura 4.1.1 ed il proprio progetto risultava essere stato approvato con decreto prot. 2017.0660893 del 9.10.2017; pertanto l'azienda stessa aveva dato avvio al programma di investimento con l'apporto di mezzi propri.

In data 16.11.2017, il ricorrente richiedeva il primo ed unico SAL per l'importo complessivo di €. 107.817,48; detto SAL non veniva liquidato, motivo per cui l'odierno ricorrente, al fine di ultimare l'investimento nei termini stabiliti nel bando ed intendendo partecipare al bando successivo, anticipava l'intero investimento facendo ricorso ad un finanziamento bancario. I pagamenti venivano così ultimati alla data del 17.04.2018. Pur avendo predisposto la domanda di pagamento a saldo alla data del 18.04.2018, il sistema SIAN non ne consentiva il relativo invio per la seguente ragione *“non è possibile inserire la domanda: è già presente una domanda di acconto valida riferita alla stessa domanda di sostegno/Tipologia intervento non ancora in elenco di liquidazione”* (cfr. **all. 22**); un ulteriore tentativo veniva tentato in data 28.04.2018 ed evidenziava la medesima anomalia (cfr.**all. 23**). La domanda veniva, quindi, inviata in data 30.04.2018 al nr. 84270029618.

Le descritte anomalie hanno determinato che alla data di presentazione del progetto risultava ancora in corso il progetto approvato con decreto prot. 2017.0660893 del 9.10.2017 in quanto per lo stesso non era stata ancora formulata proposta di liquidazione.

Da quanto ricostruito e provato documentalmente emerge che, qualora l'erogazione del SAL fosse pervenuta in tempi congrui ed utili, la ditta avrebbe potuto ultimare i pagamenti, richiedere il collaudo e, quindi, formulare la proposta di liquidazione antecedentemente all'inoltro della seconda domanda di sostegno. Vien da sé che solo il malfunzionamento del sistema SIAN ha ingenerato il conflitto tra domande così come rilevato dall'amministrazione in

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

sede di riesame della seconda domanda, ma tale disservizio non può certamente essere imputabile al ricorrente né può causarne pregiudizio alcuno in termini di inammissibilità della domanda ritenuta meritevole di accoglimento sotto il profilo progettuale e dei requisiti di cui al bando. Anzi, è di tutta evidenza che il ricorrente ha fatto ricorso a tutta la diligenza necessaria al fine di assicurare la procedura nel rispetto dei termini facendo addirittura ricorso a risorse finanziarie proprie e comunque anticipando l'intero investimento.

Dette circostanze, sebbene analiticamente portate all'attenzione dell'amministrazione in sede di istruttoria procedimentale, non sono state minimamente valutate e prese in considerazione dalla commissione di riesame che ha, incautamente, ingiustificatamente ed illegittimamente revisionato la posizione del ricorrente inserendola tra le domande non ammissibili **senza svolgere una effettiva istruttoria.**

E' fuor di dubbio, quindi, che l'esame da parte dell'Ente ha condotto ad un giudizio di non ammissibilità a valutazione a causa di una procedura errata e per questioni di carattere puramente formale **perché i valutatori non sono entrati nel merito degli investimenti proposti**, determinando un forte scostamento del provvedimento amministrativo rispetto al fine per cui la legge attribuisce il potere esercitato; invero, quando il contenuto delle osservazioni e della documentazione allegata non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell'Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti debbano essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni perché la Suprema cattedra amministrativa impone all'amministrazione di "*squarciare il velo della mera forma*" al fine di accertare la sussistenza delle effettive condizioni prescritte dalla legge o dal bando di gara (*Cons. St., Ad. Plen., n. 9/2014*).

Nel caso esaminato, tutto questo non è stato applicato in spregio alla norma comunitaria e nazionale, esponendo l'azienda agricola Roberto ad ingenti rischi finanziari e di spesa rimasti, allo stato, privi di copertura/finanziamento. La

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

carezza nell'attività istruttoria della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, **costituisce il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990**; si tratta di un istituto previsto anche dall'articolo 46, commi 1 e 1-ter del codice dei contratti pubblici quale istituto di ampia portata che consente di sopperire, con l'integrazione, anche alla totale mancanza di un documento comprovante un requisito essenziale; la previsione citata ha inteso codificare un ordinario modo di procedere volto a fare valere la sostanza sulla forma, orientando l'azione amministrativa **sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica**, senza che, in assenza di regole tassative e di preclusioni imposte, l'esercizio di tale facoltà possa configurare una violazione della *par condicio* dei concorrenti rispetto ai quali, al contrario, assume rilievo l'effettività del possesso del requisito.

Il ricorso ad uno strumento di così ampia portata applicativa, regolamentato sia in via generale che particolare, avrebbe consentito, nel caso di specie, ai funzionari istruttori di evitare senz'altro la macroscopica svista in cui sono incorsi in ordine alla mancata ammissibilità della domanda proposta dal Roberto. Il precipitato giuridico del principio del soccorso istruttorio è che una siffatta procedura amministrativa che non riconosce il diritto al giusto procedimento per motivi di carattere squisitamente formale, non può che essere censurata, diversamente opinando, si realizzerebbe un evidente eccesso di potere con significativa compromissione della corretta esplicazione dei principi di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa, nonché dello scopo deflattivo e preventivo di insorgende controversie giudiziarie attribuito alla partecipazione ed al "dialogo" procedimentale.

L'eccesso di potere, nel caso di specie, è da individuarsi concretamente nel non avere l'amministrazione competente indicato le ragioni in virtù delle quali la

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

ditta Roberto sia stata **addirittura esclusa dall'ammissione a valutazione**; sul punto vale la pena precisare che il bando di cui al DRD 52 del 9.082017, rinvia espressamente alla normativa comunitaria che impone il rispetto dei criteri di parità di trattamento dei richiedenti, del migliore utilizzo delle risorse finanziarie e della maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ed impone, altresì, all'amministrazione di applicare procedure e criteri di selezione adeguati, che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità e che siano non discriminatori e trasparenti.

Tale premessa è prioritaria al fine di comprendere la illegittimità della previsione e dell'utilizzo da parte dell'amministrazione precedente di criteri e/o di interpretazioni restrittive e non sistematiche degli stessi che denuncia l'intento di deviare dalle linee guida chiaramente poste a salvaguardia di tutti i principi di trasparenza, efficienza, parità di trattamento e che rappresenta una grave lesione della previsione regolamentare comunitaria.

Tale lesione è manifesta e gravissima nel caso che qui ci occupa, in quanto l'amministrazione ha chiaramente preteso, nel caso specifico del ricorrente, di poter rinvenire ingiustificate e comunque debitamente confutate ragioni al fine di escludere un progetto prezioso e competitivo, nonché **in possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione**, che, sebbene riconosciuti in prima analisi, sono stati trascurati in sede istruttoria con la ingiusta non ammissione della domanda alla valutazione.

Sotto tale aspetto, risulta necessario non solo ammettere a valutazione la domanda presentata da Roberto Urbano, ma anche e soprattutto inserire la stessa nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri effettivamente rispondenti alla normativa comunitaria di riferimento, a quella nazionale, nonché ai criteri stabiliti nel bando del 2017.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvraocsaderienzo@puntepec.it

Per completezza difensiva si soggiunge, inoltre, che in virtù della autoliquidazione del punteggio determinata nella domanda della ditta Roberto, alla stessa andrebbe riconosciuto quantomeno un punteggio pari a 68 così come dettagliatamente ed analiticamente individuato.

IV

Violazione di legge (art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 in relazione agli artt. 1, 2 bis e 3 della l. n. 241/1990 e 97 cost. in relazione al d.d.r. n. 52 del 09.08.2017 recante il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. del p.s.r. campania 2014/2020 in relazione al d.r.d. n. 38 del 28.07.2016 recante “disposizioni attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali” e succ. mod. e integrazioni nonche’ in relazione al d.d.r. n. 79 del 09.04.2020) - Eccesso di potere - Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Erroneita’ manifesta – Sviamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione del principio della par condicio

Una ulteriore e fondata criticità si rinviene nel DRD n. 79 del 9.04.2020 (cfr. all. 16) con il quale, tra l’altro, modificando arbitrariamente quanto previsto nel bando, si stabiliva il “punteggio soglia” di ammissibilità delle domande in 69 punti e si determinava la immediata finanziabilità delle istanze ammissibili con un punteggio pari o superiore al “punteggio soglia” di 69 punti, tenendo conto delle risultanze dell’attività svolta in ottemperanza alla nota prot. 0170401 del 23.03.2020. Detto decreto, infatti, dà conto della manifesta illegittimità della complessiva procedura posta in essere dalla Regione.

Ed invero, nell’approvare la graduatoria delle istanze immediatamente finanziabili, la P.A. ha, di fatto, anticipato, seppure in parte, l’esito della graduatoria definitiva così cristallizzando anticipatamente gli effetti della procedura non ancora ritualmente e definitivamente conclusa ed, in ogni caso, manifestamente illegittima in quanto svolta in palese violazione dei principi di

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

parità di trattamento e di imparzialità che dovrebbero, invece, presiedere al regolare svolgimento di ogni procedura selettiva.

Ma vi è di più, in quanto le plurime circolari adottate nel corso del procedimento, hanno assunto una portata innovativa della *lex specialis* sotto più profili. E ciò, non soltanto in relazione alle condizioni di ammissibilità delle domande, permettendo l'accesso a concorrenti che non avrebbero potuto/dovuto partecipare, ma anche relativamente ai criteri di selezione ed alle modalità di attribuzione dei relativi punteggi.

Il tutto con evidente violazione di una regola generale valida per tutti i procedimenti selettivi ovvero **la imprescindibile predeterminazione dei criteri di valutazione.**

Come è noto, detta regola trova:

a - saldo riferimento normativo: sul punto, è dirimente l'**art. 12 – comma 1 della L. n. 241/1990**, in virtù del quale *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

b - consolidato consenso nella giurisprudenza, la quale ha ormai univocamente chiarito che *“la predeterminazione integrale dei criteri di attribuzione del punteggio è condizione di legittimità della valutazione successivamente operata, al fine di garantire la piena trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti della procedura”* (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II – sent. n. 202 del 29.01.2012); *“in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, a i*

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

sensi dell'art. 12 l. 7 agosto 1990 n. 241, qualsiasi genere di sovvenzione, contributi o sussidi a soggetti privati o pubblici deve essere preceduta dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni procedenti dei criteri cui le stesse amministrazioni si dovranno attenere nell' "an" e nel "quantum" da concedere” (Consiglio di Stato sez. VI – sent. n. 5319 del 29.07.2019).

I principi sanciti dal legislatore e dalla giurisprudenza, perseguono lo scopo di garantire che i criteri utilizzati nella fase di valutazione avvenga sulla base di regole certe, fissate **prima** che si proceda a qualsivoglia valutazione; tanto al fine di non modificare le regole del gioco durante la procedura, garantire la *par condicio* tra i concorrenti e scongiurare, quindi, favoritismi di qualsiasi natura.

I principi e le relative finalità, nella specie, sono state del tutto pretermesse.

Ed invero, la P.A. ha *in itinere* applicato nuove - e diverse - modalità di attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di selezione delle domande, come originariamente fissati nel D.R.D. n. 15/2016, nel D.R.D. 52/2017 e nel D.R.D. 213/2018.

Il riferimento va, ad esempio, al “*Criterio di selezione 7.2*”, relativo al “*Miglioramento della qualità delle produzioni - adesione a sistemi di produzione certificata biologica*”, il quale prevede l’attribuzione di **4 punti**.

In virtù del D.R.D. n. 15/2016 detto punteggio va assegnato sulla base dell’impegno, dichiarato del Piano di Sviluppo Aziendale, di aderire al sistema di produzione biologica ovvero di aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità (*cf. all. 24*).

Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (*all. 2*), relativamente al medesimo criterio di valutazione, risulta confermato quanto riportato nel D.R.D. n. 15/2016 prevedendo l’assegnazione dei 4 punti in presenza della prima richiesta di notifica per l’adesione dell’intera azienda o per aumentare le quote di produzione aziendali con tali requisiti di qualità.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

Con successivo D.R.D. n. 213 del 09.07.2018 (**cf. all. 25**), recante i nuovi “*Criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014/2020*” per i quali è stato conseguito apposito preliminare parere del Comitato di Sorveglianza, risultano ancora confermate le modalità di assegnazione del punteggio di cui al “*Criterio di selezione 7.2*” come adottate nella precedente versione. In applicazione del principio di predeterminazione dei criteri di selezione e valutazione, **la P.A. non avrebbe dovuto modificare la suddetta modalità di attribuzione dei 4 punti per tutta la procedura.**

Ma così non è stato. Con circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019 (**cf. all. 26**), a distanza di quasi 20 mesi dalla pubblicazione del bando, la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha fornito ulteriori indicazioni metodologiche ed operative per l’istruttoria delle domande di sostegno, prevedendo ulteriori adempimenti. In particolare, dal quadro sinottico dei criteri di selezione, allegato alla circolare, relativamente all’“*Adesione a sistemi di produzione biologica certificata*”, è previsto che “*il punteggio è assegnato in presenza della prima notifica per l’adesione al biologico dell’intera azienda (esclusa la zootecnica) o per l’incremento della quota biologica sempre per arrivare alla certificazione dell’intera azienda. Il mantenimento dell’impegno deve essere verificato in sede di collaudo*”.

In altri e più chiari termini, con tale circolare è stato richiesto un requisito – ovvero l’obbligo di aderire al biologico con l’intera azienda che non era stato previsto nè dal bando né dalle successive disposizioni di attuazione. L’amministrazione ha, dunque, illegittimamente provveduto a modificare le modalità di attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 7.2 e, soprattutto, ha introdotto, in via postuma, ulteriori adempimenti per l’assegnazione di detto punteggio.

Per l’effetto, è risultato che:

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvraocsaderienzo@puntepec.it

- le domande depositate prima delle modifiche, tra cui quella del ricorrente, sono risultate prive del requisito di cui al criterio 7.2 e, quindi, non hanno visto il riconoscimento del relativo punteggio;

- le domande che sono state depositate successivamente, potendosi conformare alla nuova modalità di attribuzione del punteggio, hanno visto il riconoscimento dei 4 punti.

Dette modifiche assumono rilevanza sotto un duplice profilo: da un lato, danno conto delle molteplici illegittimità del procedimento posto in essere dalla P.A. ovvero della univoca inversione procedurale, dall'altro, hanno inserito elementi di valutazione a domande ormai note, prevedendo l'attribuzione di diversi e maggiori punteggi in favore di determinate aziende.

In tal modo, dunque, violando i più elementari principi in materia di procedure di evidenza pubblica e, per quanto di interesse, creando il presupposto affinché numerose aziende vedessero incrementare il proprio punteggio a svantaggio di altre, tra le quali la ricorrente.

*

Il grave pregiudizio subito dal ricorrente non si esaurisce nelle evidenze argomentate in precedenza, perché, a ben vedere, a causa del continuo procrastinare della scadenza dell'invio delle domande, è stato addirittura arbitrariamente modificato il punteggio soglia, originariamente stabilito in 40 punti e, poi, con DRD n. 79 del 9.04.2020, modificato a 69 punti.

Chi scrive è ben consapevole che la determinazione di tali canoni, così come quella dei criteri di valutazione, è espressione della discrezionalità tecnica della PA nel caso di procedure a carattere pubblico e, pertanto, il sindacato del Giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

irragionevolezza); in buona sostanza, le valutazioni della PA sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere i quali, tipicamente, rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (*Cons. di Stato, V, 28 febbraio 2018, n. 1218*).

Nel caso che qui ci occupa la modifica della determinazione del punteggio soglia rispetto a quanto previsto nel bando approvato, non risulta ancorata ad alcun parametro motivazionale e, pertanto, risulta arbitraria e conseguentemente illegittima. Il ricorrente, infatti, **ha presentato domanda quando il punteggio soglia era stabilito in 40 punti** ed aveva, quindi, strutturato il proprio progetto ed adeguato le proprie risorse in base a tale limite presentando una istanza con una autoliquidazione del punteggio pari a 68 punti.

La modifica intervenuta solo successivamente alla presentazione della domanda ha, così, fortemente pregiudicato la posizione del ricorrente che si è visto illegittimamente escludere dalla graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nonostante, al momento della presentazione della domanda e stando al limite di punteggio fissato nel bando approvato, la stessa possedesse tutti i necessari e prestabiliti requisiti richiesti tanto è vero che, nella graduatoria provvisoria, il ricorrente risultava inserito nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento alla posizione nr. 178 con punteggio attribuito e riconosciuto pari a quello di cui all'autoliquidazione (68 punti).

A tutto si aggiunga che le modifiche di cui sopra sono intervenute nel corso della procedura senza rispettare neanche il prescritto *iter* atteso che il modulo procedurale e le rispettive competenze sono state del tutto obliterate.

Sul punto vale la pena precisare che il bando di cui al DRD 52 del 9.08.2017 (*all. 2*), rinvia espressamente alla normativa comunitaria che impone il rispetto

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

dei criteri di parità di trattamento dei richiedenti, del migliore utilizzo delle risorse finanziarie e della maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale ed impone, altresì, all'amministrazione di applicare procedure e criteri di selezione adeguati, che garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità e che siano non discriminatori e trasparenti.

Tale premessa è prioritaria al fine di comprendere la illegittimità della previsione e dell'utilizzo da parte dell'amministrazione procedente di criteri e/o di interpretazioni restrittive e non sistematiche degli stessi che denuncia l'intento di deviare dalle linee guida chiaramente poste a salvaguardia di tutti i principi di trasparenza, efficienza, parità di trattamento e che rappresenta una grave lesione della previsione regolamentare comunitaria.

Tale lesione è manifesta e gravissima nel caso che qui ci occupa, in quanto l'amministrazione ha chiaramente preteso, nel caso specifico del ricorrente, di poter rinvenire *a posteriori* ulteriori e stringenti, nonché inesistenti ed inammissibili, criteri al fine di escludere un progetto prezioso e competitivo, nonché **in possesso di tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione**, che non sono stati riconosciuti, con la ingiusta non ammissione della domanda alla valutazione.

In tali condizioni, trova conferma la manifesta illegittimità del complessivo operato posto in essere dalla P.A. e, dunque, la fondatezza del presente ricorso. Risulta necessario, quindi, ammettere a finanziamento la domanda presentata da Roberto Urbano, inserendo la stessa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento sulla base di quanto stabilito nel bando e dei criteri in esso predeterminati, nonché di quelli effettivamente rispondenti alla normativa comunitaria di riferimento e con riconoscimento del punteggio di cui alla autoliquidazione contenuta in domanda (68).

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe.: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

V

Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere – Illegittimità del modus procedendi dell’amministrazione nell’adozione delle circolari esplicative che, di fatto, hanno modificato il bando approvato con DDR n. 52 del 9.08.2017, pubblicato in BURC n. 63 del 14.08.2017

Successivamente alla pubblicazione del bando di attuazione, la Regione ha emesso plurime circolari esplicative con le quali sono state poste in essere vere e proprie modifiche sia del bando che delle presupposte Disposizioni Generali. **Ebbene dette modifiche sono del tutto illegittime** ove si considerino, da un lato, la natura giuridica delle circolari, dall’altro, il *modus procedendi* adottato dalla Regione. – Detti provvedimenti sono sintomatici di un procedimento viziato da evidenti e relevantissime illegittimità, le quali si sono riverberate sulle aziende agricole partecipanti – come la ricorrente – le cui domande sono risultate di fatto escluse dalla graduatoria provvisoria ovvero ritenute non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo.

Preliminarmente si evidenzia come sia la stessa natura giuridica della circolare ad escludere una qualsivoglia capacità modificativa della *lex specilias*. Le circolari amministrative costituiscono, infatti, soltanto atti meramente interni ad un pubblico ufficio, sostanziandosi, di fatto, in direttive comportamentali incapaci di creare e/o modificare diritti né di limitarli.

E ciò, ancor più ove si consideri che le impugnate circolari sono espressamente indicate come esplicative: hanno, cioè, l’esclusivo ed unico compito di regolare l’attività istruttoria dei tecnici ovvero permettere una più agevole applicazione delle norme del bando ma, in ogni caso, nell’ambito della cornice normativa e procedurale già ivi prefissata.

Sotto altro profilo, la P.A., per bene operare, avrebbe dovuto sancire l’apertura di un nuovo bando di attuazione, con il quale avrebbe potuto applicare la nuova disciplina.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvocsaderienzo@puntepec.it - avvocsaderienzo@puntepec.it

Come è noto, è *ius receptum*, in materia di procedure selettive, il divieto per la P.A. di modificare o integrare la *lex specialis* se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara (**T.A.R. Veneto, sez. I – sent. n. 940 del 12.10.2018; Consiglio di Stato, sez. V -sent. n. 4916/2016; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III – sent. n. 528/2006**).

Nella specie, nulla di tutto questo, con la conseguenza che, proprio a causa degli ulteriori irregolari spazi di partecipazione *aperti* con le modifiche apportate da dette circolari, il ricorrente è stato superato in graduatoria da altre aziende con un punteggio superiore che altrimenti sarebbero state certamente non ammesse.

In particolare, si richiama la **circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019** (*cfr. all. 27*) con la quale, tra l'altro:

- è stata permessa l'acquisizione di ulteriori documenti digitali oltre quelli specificamente indicati e già allegati alla domanda di sostegno;
- è stata sancita l'equipollenza tra allegati recanti la "firma autografa" e quelli firmati digitalmente.

Tali disposizioni hanno ulteriormente inciso sul diritto del ricorrente a conseguire i richiesti benefici, oltre a costituire una palese violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. E' evidente, infatti, che permettere in una fase avanzata l'acquisizione di documenti mai indicati al momento del deposito della domanda si pone in contrasto con la disciplina del bando di attuazione in punto di presentazione delle domande.

Ed invero, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, l'operatore abilitato al caricamento dei dati e degli allegati, prima ancora di procedere alla firma ed alla relativa trasmissione, **attesta** l'elenco puntuale degli allegati indicati a corredo della domanda.

Per l'effetto, la possibilità di produrre ulteriori documenti, oltre quelli già indicati con la domanda ed attestati, non è affatto prevista dal bando.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

Sotto altro profilo, anche l'ammissione di progetti di investimento sottoscritti con firma autografa e non digitale è contraria al bando. Il riferimento va, in particolare, al paragrafo 12 rubricato "*presentazione della domanda di sostegno e documentazione da allegare*" nell'ambito del quale sono specificamente indicati **l'unico formato e la sola modalità di firma ritenuti ammissibili ovvero "formato Pdf-A firmato digitalmente", per l'effetto, ritenendosi non ammissibili formati e sottoscrizioni diverse.**

Tale circostanza risulta infatti confermata dalla precedente circolare (prot. n. 205281 del 28.03.2018 *cf. all. 28*), in virtù della quale era stato già chiarito che tutti gli allegati devono essere firmati con dispositivo digitale, ad eccezione della domanda di sostegno che deve recare la firma O.T.P. (*one time password*).

E' evidente, dunque, che anche dette circolari, al pari delle plurime proroghe adottate, hanno comportato una violazione dei principi di parità di trattamento, di imparzialità e trasparenza che dovrebbero caratterizzare le procedure selettive. Segue la manifesta illegittimità delle circolari esplicative adottate per violazione del giusto procedimento.

Istanza cautelare

Il ricorrente, stante il grave pregiudizio patito, formula precipua istanza cautelare affinché l'Ecc.mo TAR adito, adotti ogni opportuno provvedimento al fine di addivenire alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e/o quantomeno provveda all'ammissione con riserva della ditta Roberto nell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento e/o all'accantonamento della somma richiesta a contributo nella domanda di finanziamento pari ad €. 331.462,24.

Invero sussistono tutti gli elementi:

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

- circa il *fumus boni juris* che acclara l'illegittimità dell'operato della P.A. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierna impugnativa si è ampiamente dedotto.

- quanto al *periculum in mora* non vi è chi non veda come l'illegittimo, ingiusto ed erroneo operato dell'amministrazione precedente abbia determinato, di fatto, l'esclusione arbitraria ed immotivata del richiedente dalle graduatorie di ammessi a finanziamento, precludendo, in ogni caso, a monte ed ingiustificatamente la possibilità di scorrimento della graduatoria stessa verso posizioni utili e finanziabili.

Inoltre, il decorrere del tempo fino alla definizione del merito, senza che il ricorrente riceva tutela, quantomeno cautelare, rischia di pregiudicare in maniera gravissima ed irreversibile le sue ragioni (e financo di vanificare l'utilità dell'odierna iniziativa giurisdizionale), stante la progressiva distribuzione delle risorse alle imprese già utilmente collocate nella medesima graduatoria e l'eventualità che essa resti così definitivamente ed ingiustamente esclusa dalle agevolazioni per cui è causa (nonostante l'oggettivo pregio del proprio piano di intervento). Tali negative conseguenze possono, pertanto, evitarsi, in accoglimento della presente istanza cautelare, accordandosi la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione del ricorrente, mediante l'eventuale ammissione con riserva del progetto alla fruizione delle agevolazioni ovvero mediante l'accantonamento della somma richiesta a contributo pari ad €. 331.462,24, ovvero ancora l'adozione di una congrua misura di carattere propulsivo, atta a sollecitare un riesame da parte dell'Amministrazione resistente della posizione dell'odierno ricorrente, sulla scorta delle considerazioni argomentate nel presente atto, nonché di quelle che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di esporre.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

Istanza ex artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a.

Il sottoscritto difensore, pur provvedendo alla notifica del presente ricorso in favore di alcuni dei controinteressati, rimette a codesto Ecc.mo Tribunale l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri controinteressati, intendendosi per essi coloro che possano comunque subire gli effetti del provvedimento del Collegio.

A tal fine e nell'eventualità in cui il Tribunale dovesse disporre detta integrazione, sin da ora chiede di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ai sensi di quanto previsto dagli artt. 41 comma 4 e 52, comma 2 c.p.a.

In particolare, l'art. 41 comma, 4 c.p.a. dispone "*Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*". E il successivo art. 52 comma 2 c.p.a. dispone "*Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*".

Rilevato che, nel caso di specie, la notificazione del presente ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile se non impossibile, ad oggi, per il numero e per la corretta individuazione dei soggetti potenzialmente controinteressati e collocati nella graduatoria di merito, per le seguenti ragioni:

- sia perché il punteggio cui si ritiene avrebbe diritto il sig. Roberto, calcolato attraverso la autovalutazione, è soltanto presunto e non confutato;
- sia perché non è dato con certezza stabilire se il finanziamento previsto nel Bando sia sufficiente a finanziare i Progetti ritenuti, ad oggi, ammissibili e che nel futuro saranno finanziati;

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

- sia perché si procederà alla specifica attribuzione del finanziamento dei singoli progetti in base alla materia/settore, all'ordine di ammissione, sino all'esaurimento della predetta somma disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento, con ciò non potendo individuare quali soggetti sarebbero esclusi dal finanziamento.

Tanto premesso, si chiede a codesto Ecc.mo Collegio di autorizzare, ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, **ossia ai soggetti ammessi a finanziamento di cui alla graduatoria definitiva**, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito *internet* della Regione Campania o altra modalità ritenuta idonea.

Tanto premesso e dedotto, il ricorrente, Roberto Urbano, nella qualità indicata e come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, conclude affinché codesto Ecc.mo Tribunale amministrativo, in accoglimento del presente ricorso, Voglia:

- **in via preliminare**, qualora intendesse disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito *internet* della Regione Campania o altra modalità ritenuta idonea da codesto Ecc.mo Tribunale;
- sempre **in via preliminare**, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e, per l'effetto, inserire con riserva l'odierno ricorrente nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento per un importo pari ad €. 331.462,24 e/o accantonare la somma complessiva di €. 331.462,24 richiesta a contributo a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali
- Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*”;

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvrosaderienzo@puntepec.it

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullato e comunque improduttivo di effetti giuridici il **Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020** e pubblicato in BURC in data 20.07.2020 al nr. 147, della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento 50, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, nr. 7, di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva e dei relativi elenchi allegati delle domande ammissibili e già finanziate ai sensi del DRD n. 79/2020, rettificato dal DRD n. 114/2020, ammissibili e finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e non ammissibili a valutazione inerenti il Bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e SS.MM.II - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” e con esso, di ogni provvedimento allo stesso annesso, connesso, precedente e prodromico, conseguente e consequenziale ed ogni altro atto anche di natura istruttoria ed interlocutoria comunque lesivo della posizione dell'istante ivi compreso:

- la Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019;

- la Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019;

- la Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018;

- sempre **nel merito** e, per l'effetto, provvedere, conseguentemente, ad una nuova istruttoria della domanda di ammissione a finanziamento avanzata da Roberto Urbano quale titolare della omonima azienda agricola a valere per il PSR Campania 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o animali - Tipologia di intervento 4.1.1 “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” per un importo pari ad €. 331.462,24, con l'inserimento in graduatoria utile alla concessione dei richiesti benefici;

- adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile, necessario e consequenziale.

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pe: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvraocsaderienzo@puntepec.it

Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri di legge con attribuzione.

In via istruttoria si produce la seguente documentazione:

- 1)- Decreto Dirigenziale nr. 138 del 15.07.2020;
- 2)- DRD n. 52 del 9.08.2017;
- 3)- Bando Misura 4.1.1;
- 4)- Domanda del 24.01.2017;
- 5)- Decreto prot. 2017.0660893 del 9.10.2017;
- 6)- DRD n. 244 del 20.10.2017;
- 7)- DRD n. 14 del 12.01.2018;
- 8)- DRD n. 91 del 28.03.2018;
- 9)- DRD 128 dell'11.05.2018;
- 10)- DRD 136 del 2.08.2019;
- 11)- Graduatoria provvisoria domande ammissibili;
- 12)- DRD n. 39 del 17.02.2020;
- 13)- Elenchi graduatorie rettificare;
- 14)- Comunicazione *ex art. 10-bis* L. 241/90;
- 15)- Osservazioni dell'8.03.2020;
- 16)- DRD n. 79 del 9.04.2020;
- 17)- Comunicazione esiti istruttori del 20.04.20;
- 18)- Graduatoria definitiva domande non ammissibili a valutazione;
- 19)- Istanza di riesame;
- 20)- Comunicazione esiti istruttori dell'11.08.20;
- 21)- Allegato a comunicazione dell'11.08.20;
- 22)- Schermata SIAN del 18.04.2020;
- 23)- Schermata SIAN del 28.04.2020;
- 24)- Criteri di selezione;
- 25)- DRD n. 213 del 9.07.2018;

Avv. Franco Pepe - Avv. Rosa De Rienzo

Via F. Flora 24 - Benevento

Via R. Bracco 15/A - Napoli

Tel. 0824.316361 - 081.5529041

fax 0824.53460

Pec: avvrosaderienzo@puntepec.it - avvfracsaderienzo@puntepec.it

26)- Circolare prot. n. 0215079 del 03.04.2019;

27)- Circolare prot. n. 289436 del 09.05.2019;

28)- Circolare prot. n. 205281 del 28.03.2018;

29)- Domanda Roberto Urbano.

Oltre a quella analiticamente indicata in foliaro.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che lo stesso è pari ad €. 650,00.

Con ogni salvezza.

Benevento, 16 ottobre 2020

Firmato digitalmente da

Avv. Rosa De Rienzo

Avv. Franco Pepe